



COMUNE DI NURAMINIS
PROVINCIA SUD SARDEGNA

REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Approvato con atto C.C. n. 33 del 31.10.2019

CAPO I

Norme generali

Art. 1 - Finalità e oggetto

Il presente regolamento detta i principi e disciplina le forme di utilizzo, le modalità e le procedure per la gestione degli impianti sportivi del Comune di Nuraminis e delle attrezzature in essi esistenti al fine di razionalizzare il loro utilizzo mediante la programmazione delle attività sportive.

L'uso degli impianti sportivi comunali è finalizzato a soddisfare gli interessi generali della collettività, garantendo ampio accesso ai cittadini di ogni età e sesso senza discriminazioni ed esclusioni, alle società, gruppi, enti di promozione sportiva presenti sul territorio, con l'obiettivo di migliorare le condizioni fisiche e psichiche della persona e lo sviluppo della vita di relazione per favorirne l'integrazione sociale.

La gestione degli impianti è mirata alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli e in tutte le discipline praticabili e non può perseguire finalità di lucro e deve essere improntata ai principi di imparzialità, a criteri di economicità, efficacia e trasparenza nel rispetto dello Statuto Comunale e delle disposizioni di cui alla L. n. 241/1990.

Art. 2 – Destinatari

Gli impianti e le altre strutture sportive comunali sono concessi in uso a tutte le federazioni sportive, agli Enti di promozione e propaganda sportiva, alle società sportive iscritte all'Albo Comunale, alle associazioni, alle società e cooperative di servizi, a gruppi e cittadini che ne facciano richiesta, per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative, amatoriali, culturali e sociali in genere, compatibilmente con la natura e la destinazione d'uso dei singoli impianti, con priorità per i residenti.

L'utilizzo è, inoltre, destinato alla popolazione scolastica qualora la stessa non disponga di adeguate strutture.

Art. 3 – Individuazione degli Impianti Sportivi

Gli impianti sportivi di proprietà del Comune di Nuraminis sono parte integrante del suo patrimonio indisponibile, e sono:

- A. IMPIANTO SPORTIVO NURAMINIS “J F. Kennedy”(campo da calcio e pista di atletica)
- B. IMPIANTO SPORTIVO VIA SATTA (palestra – campo da tennis – campo da calcetto)
- C. IMPIANTO SPORTIVO VILLAGRECA (campo da calcio)

Art. 4 - Quadro delle competenze

Sono competenti in materia di impianti sportivi, ciascuno per la parte indicata nei successivi articoli, i seguenti organi:

- il Consiglio Comunale;
- la Giunta Comunale;
- i Responsabili dei Settori competenti.

Competenze del Consiglio Comunale

Spettano al Consiglio Comunale i poteri di indirizzo, programmazione e controllo quali:

- l'individuazione degli indirizzi generali per lo sviluppo della rete degli impianti sportivi comunali al fine di razionalizzare il loro utilizzo e permettere una ottimale programmazione delle attività sportive e dello sport in generale;
- l'individuazione degli impianti sportivi di rilevanza comunale di nuova costruzione o acquisizione;
- l'approvazione dei principi e delle forme di utilizzo, delle condizioni essenziali comuni alle concessioni di tutti gli impianti sportivi e gli indirizzi sulle tariffe d'uso o di concessione.

Competenze della Giunta Comunale

Spetta alla Giunta Comunale:

- individuare gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra il Comune e gli organismi che svolgono attività sportive in ordine:
 - a) alla concessione in uso degli impianti sportivi, mediante la scelta dei criteri da applicare per la concessione, nel rispetto delle priorità indicate nel presente Regolamento;
 - b) alla concessione in gestione degli impianti stessi mediante atti di indirizzo per l'individuazione dei criteri per la scelta del concessionario, sulla base delle priorità indicate nel presente Regolamento.
 - c) determinare le tariffe per l'utilizzo degli impianti e aggiornarle annualmente.

Competenze dei Responsabili di Area

Spetta ai Responsabili di Area :

- promuovere e provvedere alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi, in relazione alla attività scolastica, per le attività di base e per gli allenamenti a supporto della attività agonistica, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento e nel rispetto dei criteri indicati dalla Giunta Comunale;
- rilasciare concessioni in uso degli impianti sportivi;
- stipulare le convenzioni con i gestori o concessionari degli impianti sportivi, in caso di gestione indiretta;
- curare gli adempimenti di legge in materia di certificazione, agibilità e sicurezza degli impianti sportivi (a cura del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale);
- verificare il rispetto, da parte delle Società Sportive, della normativa in materia di attività sportiva agonistica;
- esercitare ogni altro compito gestionale relativo alla attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale.
- coordinare tutte le attività sportive che si svolgono negli impianti sportivi comunali.
- esercitare le funzioni di vigilanza e di controllo sull'utilizzo degli impianti.

CAPO II

Criteri e modalità per l'uso degli impianti sportivi

Art. 5 – Gestione degli Impianti Sportivi

Il Comune di Nuraminis gestisce direttamente o tramite la concessione a terzi gli impianti sportivi, nel rispetto delle indicazioni e delle procedure contenute nel presente regolamento.

La gestione degli impianti sportivi non può perseguire finalità di lucro e deve essere improntata ai principi di buon andamento e imparzialità e ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza.

Art. 6 – Modalità di gestione

Le tipologie di gestione degli impianti sportivi sono le seguenti:

- a) Gestione diretta con concessioni in uso per l'attività;
- b) Gestione indiretta con concessioni per la gestione di impianti;

CAPO III

Impianti a Gestione Diretta – Concessioni in uso

Art. 7 – Soggetti aventi diritto alla concessione in uso degli Impianti Sportivi

Possono fruire della concessione in uso degli impianti sportivi gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale:

- le Associazioni/Società sportive legalmente costituite, affiliate ad una o più Federazioni sportive/Discipline Sportive Associate/Enti di Promozione Sportiva, e regolarmente iscritte all'albo comunale e regionale ed al registro nazionale delle associazioni e società sportive del C.O.N.I., che svolgono attività sportiva continuativa, agonistica e non e/o partecipano ai campionati, gare e manifestazioni ufficiali delle varie discipline sportive, con attività certificata dalle Federazioni ed Enti di

promozione sportiva;

- le Scuole di ogni ordine e grado, il C.O.N.I., le Federazioni Sportive, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, tutte le altre Società/Associazioni sportive svolgenti attività comprovate dalla Federazione o Ente di Promozione Sportiva di appartenenza, gli Enti pubblici e privati, le Cooperative di servizi, le Associazioni non sportive, aggregazioni spontanee di cittadini, lavoratori e singoli cittadini.

I suddetti soggetti hanno diritto alla concessione in uso degli impianti anche per lo svolgimento di attività di avviamento allo sport, di attività motoria di base e di manifestazioni ricreative, saggi, studi, convegni e simili. Il provvedimento di assegnazione all'uso è rilasciato nell'ordine e nei limiti delle disponibilità per:

- attività agonistiche ufficiali di tipo dilettantistico: svolgimento di gare e campionati nazionali regionali e/o minori;
- attività di preparazione tecnica e atletica alla predetta attività agonistica ufficiale (allenamenti) e attività di promozione sportiva e dei centri di avviamento allo sport;
- manifestazioni sociali, amatoriali, tornei e saggi, gare amichevoli organizzate dalle predette associazioni e società;
- gare e attività a carattere occasionale e non agonistico organizzate da altri soggetti e per l'utilizzo del tempo libero, qualora risultino disponibili ulteriori spazi;
- allenamenti di singoli cittadini che utilizzano l'impianto a titolo personale, nei limiti della disponibilità secondo modalità che non intralcino l'attività delle Associazioni e della scuola.

La concessione in uso dell'impianto da diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nel provvedimento amministrativo medesimo.

La concessione in uso può essere :

- stagionale ossia quando si riferisce ad attività programmabili e certe per durata che abbiano svolgimento per un periodo corrispondente all'anno scolastico e all'intera stagione sportiva secondo il calendario delle rispettive Federazioni sportive;
- temporanea quando si riferisce ad iniziative ed attività di durata limitata nel tempo .

La programmazione delle concessioni stagionali è prioritaria rispetto al rilascio delle concessioni temporanee.

Art. 8 – Modalità di presentazione delle domande di concessione in uso

Le domande per l'utilizzo degli impianti sportivi gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale devono pervenire al Protocollo Generale.

Al fine di consentire la necessaria programmazione dell'attività sportiva per ogni singola disciplina e di stabilire i turni, gli spazi e gli orari, le domande, sottoscritte dal legale rappresentante, devono essere presentate:

- a) entro il 30 giugno di ogni anno, pena il non accoglimento dell'istanza, per le domande finalizzate ad ottenere autorizzazioni riferite a periodi superiori a 30 giorni o relative all'intera stagione sportiva;
- b) almeno 7 giorni prima di ogni iniziativa, qualora l'impianto sia richiesto per lo svolgimento di manifestazioni e tornei di breve durata (comunque inferiore a 30 giorni) o per lo svolgimento di qualsiasi altra attività compatibile con la destinazione d'uso degli impianti.

Le concessioni rilasciate con atto del Responsabile dell'Area Amministrativa non possono avere una durata superiore ad un'intera stagione sportiva o ad un intero anno scolastico.

I calendari di utilizzo degli impianti gestiti direttamente dal Comune sono resi noti agli utenti entro il 30 settembre di ciascun anno, fatta salva la possibilità, in qualsiasi momento, di revocare, sospendere temporaneamente o modificare gli orari ed i turni assegnati nei casi in cui ciò si renda necessario per lo svolgimento di manifestazioni o in conseguenza della riorganizzazione degli orari e dei turni medesimi. In tal caso, si provvede a comunicare tempestivamente all'interessato le variazioni.

Le gare ufficiali hanno precedenza di norma sugli allenamenti.

Nessuna concessione può essere rilasciata dal Comune di Nuraminis a favore di soggetti che siano privi dei requisiti richiesti dal presente regolamento o che abbiano presentato l'istanza fuori del termine stabilito, salvo che sia accertata la validità dell'iniziativa e la richiesta sia riferita a spazi e orari residui e per periodi limitati.

Art. 9 - Contenuto dell'istanza e allegati

Gli interessati che intendono usufruire degli impianti sono tenuti a presentare la domanda da redigersi su modulo predisposto dall'Area Amministrativa, nella quale devono essere indicati, in ordine di preferenza, gli impianti richiesti.

La domanda deve contenere:

- 1) l'indicazione dei requisiti posseduti dai richiedenti e l'individuazione delle finalità per le quali l'uso dell'impianto è richiesto;
- 2) l'esatta indicazione dell'attività da svolgere;
- 3) i giorni e le ore nei quali l'attività sarà svolta;
- 4) il numero massimo degli utenti che frequenteranno l'impianto;
- 5) l'indicazione di altri impianti eventualmente posseduti, gestiti o richiesti al Comune di Nuraminis e/o ad altri Enti Pubblici e ottenuti per lo stesso periodo di tempo e per la stessa attività.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- 1) atto costitutivo e statuto del Sodalizio ovvero dichiarazione che lo stesso si trova già agli atti dell'Area Amministrativa e che non ha subito modificazioni;
- 2) certificato di affiliazione, in corso di validità, alla Federazione Sportiva/Disciplina Sportiva Associata/Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., relativamente alla disciplina per l'esercizio della quale è richiesta l'autorizzazione all'utilizzo dell'impianto o dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- 3) formale dichiarazione, su modulo predisposto dall'Area Amministrativa, con la quale il richiedente si impegna, sotto la propria responsabilità:
 - a) ad usare l'impianto comunale, le attrezzature ed i servizi ivi esistenti con la massima cura, diligenza e in maniera decorosa, in modo da restituirli, alla scadenza della concessione, nello stesso stato in cui sono stati concessi, salvo il deterioramento derivante dall'uso medesimo;
 - b) a riconsegnare l'impianto e le attrezzature funzionanti al termine di ciascun periodo d'uso, a sistemare ordinatamente al termine delle esercitazioni le attrezzature usate nei locali e spazi appositi assegnati e a non installare attrezzi fissi o sistemare impianti che riducano la disponibilità degli spazi nelle strutture concesse;
 - c) a riconsegnare l'impianto e le eventuali aree di pertinenza libero da rifiuti di qualsiasi natura, obbligandosi ad effettuare la raccolta differenziata e il ritiro degli stessi per lo smaltimento secondo la normativa e le disposizioni regolamentari del Comune di Nuraminis;
 - d) a segnalare tempestivamente all'Area Amministrativa ogni danno che si possa verificare alle persone e/o alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati;
 - e) ad assumere la piena responsabilità di tutti i danni che potrebbero eventualmente essere arrecati agli impianti ed alle attrezzature, limitatamente alla parte di essi strettamente concessa in uso;
 - f) a sollevare il Comune di Nuraminis, quale proprietario dell'impianto, da ogni responsabilità per danni a persone e cose, anche di terzi, che potrebbero verificarsi durante l'utilizzo degli impianti e attrezzature in essi esistenti concessi in uso;
 - g) a contrarre idonea polizza assicurativa in favore dei propri associati contro eventuali incidenti o danni che dovessero loro derivare dallo svolgimento dell'attività sportiva presso gli impianti comunali;
 - h) a munirsi di specifica polizza assicurativa r.c., in occasione della manifestazione programmata, per la copertura di danni che potrebbero verificarsi durante e/o in occasione della stessa;
 - i) a sottoporre i propri aderenti, qualora si tratti di attività o manifestazioni sportive, a specifica visita medica al fine di accertare l'idoneità fisico-sanitaria degli stessi ad esercitare l'attività delle singole discipline sportive;
 - j) ad assicurare la presenza, durante l'esercizio della pratica sportiva o di qualsiasi altra attività anche extra sportiva, di un dirigente responsabile, munito di idoneo documento attestante la sua appartenenza all'Istituzione richiedente;
 - k) ad assicurare la presenza, durante l'esercizio della pratica sportiva o di qualsiasi altra attività anche

- extra sportiva, di personale autorizzato all'utilizzo del defibrillatore;
- l) munirsi di certificati medici di idoneità sportiva per le attività non competitive e di idoneità agonistica per quelle competitive;
 - m) munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per lo svolgimento sia delle manifestazioni sportive sia di quelle non sportive
 - n) a provvedere a proprie spese, in occasione di manifestazioni, ai servizi di biglietteria e relative verifiche, disciplina e controllo degli ingressi, sorveglianza, parcheggi e servizi d'ordine, servizio di autoambulanza e simili, ove prescritti;
 - o) ad usare l'impianto comunale esclusivamente per gli scopi indicati nell'atto di concessione e a non concedere a terzi, ad alcun titolo e per nessun motivo, l'uso dello stesso impianto e delle attrezzature annesse e l'accesso ai locali non ricompresi nel suddetto atto;
 - p) a non apportare trasformazioni, modifiche o migliorie agli impianti concessi senza il consenso scritto del Comune di Nuraminis.

Art. 10 - Priorità di scelta delle concessioni

Il Responsabile dell'Area Amministrativa, in presenza di più domande di concessione relative ad un medesimo impianto e qualora non sia possibile soddisfare tutte le richieste, predispone il calendario di cui all'art. 8 del presente regolamento assegnando gli impianti secondo il seguente ordine di priorità:

- 1) le Scuole di ogni ordine e grado;
- 2) le Associazioni/Società sportive che partecipano ai campionati delle Federazioni Sportive/Discipline Sportive Associate;
- 3) le Associazioni/Società sportive che svolgono attività promozionale ed amatoriale;
- 4) le Federazioni Sportive, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva.
- 5) Organizzazioni, consulte e gruppi, aventi ad oggetto attività di informazione, formazione, ludicomotorietà, organizzazione convegni, campagne pre-formative-promozionali e culturali;
- 6) Privati e cittadini che favoriscano la partecipazione della popolazione in specie quella giovanile

Art. 11 - Modalità di utilizzo.

Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali, una volta concessi, devono essere tassativamente rispettati, ed è vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate. L'Amministrazione Comunale si riserva di controllare la rispondenza tra le assegnazioni effettuate e il loro utilizzo effettivo da parte degli assegnatari.

L'accesso agli impianti sportivi fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori e tecnici, oltre al personale del Comune per i controlli che ritengano di effettuare. È assolutamente vietato l'uso degli impianti sportivi a coloro che siano sprovvisti della relativa autorizzazione.

Gli utenti rispondono di qualsiasi infortunio a persone e di danni a cose che dovessero verificarsi durante l'utilizzo degli impianti sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità. In caso di danneggiamenti agli impianti e alle attrezzature in essi esistenti, l'utente è tenuto a rifondere tali danni all'Amministrazione Comunale.

In caso di utilizzo contemporaneo dell'impianto di più utenti/squadre, eventuali danni non imputabili con certezza ad un singolo utente/squadra o tesserato di essa sono addebitabili in parti uguali alle medesime. A tal fine gli utenti sono tenuti ad essere in possesso di adeguata polizza RC valida per tutto il periodo di utilizzo degli impianti sportivi comunali.

Un responsabile nominato dall'utente deve essere sempre presente nell'impianto durante l'orario assegnato e deve segnalare al Comune l'eventuale presenza di estranei negli spazi destinati alle attività sportive. L'amministrazione comunale non risponde di eventuali ammanchi lamentati dagli utenti.

Gli indumenti non possono essere depositati o comunque lasciati nei locali degli impianti al termine della attività. Gli attrezzi mobili di proprietà degli utenti possono invece essere depositati e lasciati in spazi appositi, ove individuabili, previa autorizzazione degli uffici comunali competenti; in ogni caso l'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali danni o furti dei suddetti attrezzi ed effetti personali.

Per assicurare un corretto e ordinato uso degli impianti concessi è tassativamente vietato:

- subconcedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la revoca immediata della concessione;
- usare calzature e abbigliamento non adeguati all'interno degli impianti sportivi ed effettuare allenamenti sul campo di calcio in erba in caso di avverse condizioni meteorologiche senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale cui spetta il potere insindacabile di stabilire la praticabilità del campo;
- utilizzare spazi non destinati specificamente al pubblico da parte di genitori e accompagnatori;
- utilizzare l'impianto fuori dagli orari autorizzati;
- svolgere attività diverse da quelle autorizzate.

Sarà cura dell'Amministrazione Comunale, determinare una riserva degli spazi sportivi complessivamente disponibili all'uso da parte di organizzazioni spontanee di cittadini, individuando altresì gli impianti, le ore e i giorni a ciò destinati.

Art. 12 – Responsabilità

Le Scuole, gli Enti, le Associazioni/Società sportive e comunque tutti i soggetti autorizzati all'utilizzo degli impianti sono responsabili della disciplina e del comportamento dei rispettivi iscritti e delle persone che per essi si dovessero introdurre negli stessi.

Gli iscritti alle Associazioni/società concessionarie e gli studenti non possono accedere agli impianti se non accompagnati da almeno un dirigente, da un allenatore o da un insegnante.

Il personale del Comune di Nuraminis, a tal fine autorizzato, ha libero accesso in ogni orario agli impianti sportivi ed ha facoltà di allontanare chiunque non osservi le norme del presente regolamento o tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto e dell'attività che vi si svolge.

L'eventuale installazione da parte del concessionario di attrezzature di qualsiasi tipo, che si rendano necessarie per lo svolgimento delle attività all'interno degli impianti, deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale. I relativi montaggi e smontaggi debbono avvenire nei tempi indicati nell'atto di concessione e comunque nel più breve tempo possibile, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le attività che precedono o seguono quella considerata.

Art. 13 – Tariffe di utilizzo degli impianti

Per l'utilizzo degli impianti sportivi e delle altre strutture comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento di quote stabilite nell'apposito tariffario approvato con Deliberazione di Giunta Comunale aggiornato annualmente in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, in relazione ai costi unitari di gestione delle strutture, assicurando in ogni caso il rispetto del rapporto legale di copertura dei costi, trattandosi di servizi a domanda individuale.

La Giunta può istituire tariffe differenti per fascia d'utenza (ad esempio: società sportive, associazioni, residenti, ecc.) prevedendo tariffe più elevate per i soggetti che perseguono finalità di lucro.

La concessione d'uso può essere effettuata a titolo gratuito solo a favore di Enti e Istituti Pubblici (scuola, Coni ecc.), o per lo svolgimento di particolari iniziative e manifestazioni di rilevante interesse sociale, autorizzate appositamente dall'Amministrazione Comunale.

Le tariffe sono differenziate in base al tipo di impianto e alle tipologie di utilizzo ed in particolare saranno più elevate per i soggetti che perseguono fini di lucro.

Art. 14 – Modalità di pagamento

L'uso degli impianti sportivi è subordinato al pagamento delle tariffe di cui all'art. 13 del presente Regolamento.

Il mancato pagamento delle tariffe suddette è causa di revoca immediata della concessione in uso.

Per gli impianti sportivi dati in concessione a terzi, la tariffa per l'uso dovuta dall'utente è pagata al concessionario; negli altri casi al Comune.

La concessione dell'impianto per manifestazioni non sportive e di lucro è autorizzata dalla Giunta Comunale e subordinata al pagamento di una apposita cauzione da parte dei richiedenti, contenuta entro i seguenti limiti: min. € 300,00/max € 1.000,00..

Le società che non ottemperino gli obblighi stabiliti nel presente articolo sono escluse dall'uso degli impianti, salva ogni azione per il recupero delle somme dovute.

In ogni impianto sportivo deve essere affissa in luogo accessibile e ben visibile agli utenti una tabella indicante le tariffe vigenti.

Art. 15 - Uso gratuito

L'uso degli impianti comunali è concesso a titolo gratuito alla scuola primaria e secondaria di 1° grado limitatamente al periodo scolastico e agli orari scolastici, compresa l'attività pomeridiana.

Per quanto riguarda la concessione a titolo gratuito di impianti sportivi a società, associazioni sportive, federazioni e privati che ne facciano richiesta per specifiche manifestazioni una tantum, spetta alla Giunta stabilire con proprio atto i criteri di concessione gratuita, tenendo conto delle seguenti priorità:

- assenza di fini di lucro dell'Ente richiedente;
- accesso gratuito del pubblico alla manifestazione;
- utilità sociale della manifestazione.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio e dalla Giunta, provvede alla concessione gratuita degli impianti.

Art.16 - Orari di utilizzo impianti

Gli impianti sportivi, di norma, restano aperti tutta la settimana.

Giorni di apertura e orari saranno indicati nelle convenzioni da stipulare con i concessionari e devono essere esposti in modo visibile all'esterno dell'impianto.

CAPO IV Concessioni in gestione

Art. 17 – Modalità di gestione impianti sportivi

Gli impianti sportivi comunali possono essere gestiti in una delle forme previste dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai fini della gestione indiretta, gli impianti si suddividono in impianti senza rilevanza imprenditoriale e impianti con rilevanza imprenditoriale.

Art. 18 - Concessione in gestione di impianti senza rilevanza imprenditoriale

La gestione di impianti senza rilevanza imprenditoriale, cioè di impianti il cui costo di gestione non è coperto dagli introiti che le attività in esso svolte riescono a produrre, può essere concessa a Federazioni Sportive, Enti di promozione sportiva, Enti non Commerciali e Associazioni Sportive, anche associate tra loro, senza fini di lucro, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.

Il Comune verifica che lo statuto o l'atto costitutivo del concessionario contengano le seguenti previsioni:

- assenza di finalità di lucro;
- democraticità della struttura;
- elettività e gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
- obbligo di redazione del bilancio o rendiconto economico-finanziario.

La Giunta Comunale definisce con proprio atto i criteri con cui scegliere i concessionari, tenendo conto nella assegnazione dei punteggi delle seguenti priorità:

- società che hanno sede ed operatività nel territorio in cui è ubicato l'impianto sportivo;

- società che svolgono attività nel settore giovanile e per fasce di utenti in condizioni di fragilità sociale, con particolare riguardo a disabili e anziani;
- società che dimostrino adeguata capacità di progettazione e gestione;
- società che si associno tra loro per la gestione congiunta di più impianti sportivi.

L'atto di Giunta deve individuare inoltre la suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e il concessionario, con particolare riguardo alla suddivisione dei compiti di manutenzione ordinaria (a carico del gestore) e straordinaria (a carico del Comune).

La durata della concessione è di norma triennale e rinnovabile annualmente con atto motivato fino a un massimo di anni 2, previa verifica della convenienza e del pubblico interesse. La buona gestione e conduzione dell'impianto dato in concessione è condizione necessaria per il mantenimento e l'eventuale rinnovo della medesima.

La durata della concessione può avere anche una durata maggiore, nel rispetto di un periodo massimo di 10 anni, a fronte di opere di valorizzazione degli impianti effettuate a proprie spese da parte dei concessionari.

La valorizzazione si può concretizzare nella realizzazione di migliorie, adattamenti, ristrutturazioni o manutenzioni straordinarie dell'impianto, espressamente autorizzate dagli organi comunali competenti e previa approvazione della giunta comunale.

Art. 19 - Concessione in gestione di impianti di rilevanza imprenditoriale

La concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi di rilevanza imprenditoriale, cioè di impianti atti a produrre un utile, è affidata al rispetto della procedura di evidenza pubblica prevista dalla normativa vigente. La concessione di cui sopra dovrà comunque prevedere:

- clausole per la fruibilità da parte delle scuole;
- pagamento di un canone al Comune da parte del Concessionario;
- riserva per attività sportive e sociali promosse dalla Amministrazione;
- pagamento da parte del concessionario di tutte le utenze e dei consumi;
- manutenzione ordinaria dell'impianto a carico del concessionario.

Con proprio atto la Giunta definirà inoltre:

- la individuazione e suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e concessionario;
- la durata della concessione, che verrà indicata nel bando.

Nello stesso atto potranno essere predeterminate specifiche condizioni o clausole particolari da inserire nel contratto di concessione, quali, ad esempio, la facoltà per il concessionario di organizzare attività senza vincoli tariffari nei limiti previsti dalla concessione, la possibilità di gestione della pubblicità fissa e mobile all'interno dell'impianto concesso, la concessione di servizio bar/ristoro, di eventuali giochi e altra attività commerciale.

Art. 20 - Contabilità' e rendiconto

Per tutti gli impianti sportivi in concessione, i gestori dovranno presentare rendiconto annuale delle spese e delle entrate relative alla gestione dell'impianto (attività istituzionale).

La contabilità relativa all'attività commerciale va separata da quella istituzionale e presentata con nota integrativa dal concessionario.

Con cadenza annuale il concessionario dovrà altresì presentare un prospetto dei lavori di manutenzione programmata effettuati nell'anno concluso e un prospetto dei lavori di manutenzione programmata da effettuarsi nell'esercizio successivo.

Art. 21- Revoca concessione

Le concessioni in gestione degli impianti sportivi di cui all' art. 18 sono revocate dall'Amministrazione Comunale, con immediata immissione nel possesso degli impianti medesimi senza formalità alcuna, quando:

- la manutenzione ordinaria e gli interventi di mantenimento in sicurezza non siano effettuate secondo le clausole previste nelle specifiche convenzioni;
- la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto sia tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli

- utenti;
- il pagamento delle utenze sia effettuato dal concessionario con un ritardo superiore a tre mesi;
 - il concessionario non provveda ad effettuare nei tempi e nei modi previsti le opere di valorizzazione dell'impianto, nelle ipotesi contemplate dall'art. 18 del presente regolamento.

Art. 22 - Sub concessione

Al concessionario è fatto divieto di sub concedere, in tutto o in parte, a terzi gli impianti affidati in gestione dall'Amministrazione Comunale. La violazione di tale obbligo comporta la revoca immediata della concessione, con immediata immissione nel possesso degli impianti sportivi senza formalità alcuna, ai sensi dell'art. 29 , comma 1, del presente Regolamento.

CAPO V

Doveri e responsabilità

Art. 23 – Doveri del Concessionario

Il Concessionario è obbligato ad osservare ed a fare osservare la massima diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, ecc., in modo da evitare qualsiasi danno all'impianto, ai suoi accessori ed a quant'altro di proprietà del Comune di Nuraminis.

Il Concessionario deve segnalare tempestivamente all'Area Amministrativa ogni danno che si possa verificare alle persone e/o alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati.

Il Concessionario non può procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e strutture concessi senza il consenso del Comune.

Il Concessionario non può, ad alcun titolo, alienare e distruggere le attrezzature oggetto della concessione e deve comunicare al Comune le sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione.

Il Concessionario, in occasione di manifestazioni, deve provvedere, a propria cura e spese, ai servizi di biglietteria e relative verifiche, sorveglianza, parcheggi e servizi d'ordine, servizio antincendio e servizio di autoambulanza e similari, ove prescritti.

Il Concessionario, di cui al Capo IV del presente regolamento, deve presentare, entro il 31 gennaio di ogni anno, al Responsabile del Settore Amministrativo, una relazione sulla gestione dell'impianto e sull'attività sportiva svolta nell'anno precedente, con la relativa rendicontazione.

Il Concessionario, di cui al Capo IV del presente regolamento, deve mettere a disposizione del Comune di Nuraminis gli impianti sportivi in concessione per lo svolgimento di manifestazioni a carattere cittadino, nazionale ed internazionale, sulla base di programmi assunti d'intesa tra le parti e deve consentire agli stessi ed alle scuole, prive di adeguate strutture per la pratica dello sport, l'uso dei suddetti impianti in giorni e orari da concordare.

Il Concessionario, di cui al Capo IV del presente regolamento, deve prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per manifestazioni e iniziative di vario genere, finalizzate a promuovere e diffondere lo sport tra la cittadinanza, che il Comune di Nuraminis intenda attuare nell'impianto in concessione nel corso dell'anno, garantendo il libero accesso al pubblico in occasione dei suddetti eventi.

Il Concessionario, di cui al Capo IV del presente regolamento, dovrà garantire al personale dipendente, ai collaboratori, alle figure professionali autonome di cui si avvarrà il trattamento economico normativo e le coperture assicurative, assistenziali e antinfortunistiche previste dalla legislazione.

Art. 24 – Servizi accessori

E' fatto divieto, a chiunque, di istituire o gestire, all'interno degli impianti sportivi oggetto di concessione o negli spazi esterni di pertinenza, servizi di ristoro, bar, pubblicità o altri servizi, senza la preventiva

autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, pena la revoca della concessione.

Il Concessionario in possesso delle autorizzazioni di cui al comma precedente può sub concedere l'esercizio dei servizi di cui sopra, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale delle generalità e dei requisiti dell'eventuale sub concessionario.

L'Amministrazione Comunale può, nei trenta giorni successivi alla comunicazione, manifestare il suo dissenso. In caso di accoglimento, il sub concessionario e il concessionario rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio.

I gestori ed il personale addetto ai servizi accessori devono essere muniti di tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie, prescritte dalla legge in materia.

Art. 25 – Oneri a carico del Concessionario

Il Concessionario, di cui al Capo III del presente regolamento, deve assumere a proprio carico le spese per la pulizia dei locali e quelle connesse all'uso dei locali stessi e delle attrezzature. Deve altresì provvedere all'apertura, chiusura e vigilanza dell'impianto qualora ciò venga espressamente previsto nel provvedimento di concessione.

Il Concessionario, di cui Capo IV del presente regolamento, deve assumere a proprio carico le spese per la pulizia dei locali, per tutte le utenze e quelle connesse all'uso dell'impianto e delle attrezzature. E' tenuto in via esclusiva, a propria cura e spese, alla vigilanza, alla custodia, alla cura del verde e alla manutenzione ordinaria degli impianti e strutture concessi e deve comunicare preventivamente gli interventi di manutenzione all'Area Amministrativa.

Il Comune di Nuraminis è esonerato in tutti i casi da ogni responsabilità civile e penale che dovesse derivare per danni eventualmente causati a cose e persone nell'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria.

Art. 26 – Oneri di manutenzione straordinaria

Il Comune di Nuraminis provvede a sue spese, con congruo preavviso al concessionario, alle opere di manutenzione straordinaria, intendendosi tali quelle previste dalle disposizioni di legge.

Il Concessionario ha l'obbligo di richiedere all'Amministrazione Comunale gli interventi di manutenzione straordinaria, indipendentemente dal tipo di impianto.

Ove necessitino riparazioni urgenti, il Concessionario deve sempre fare apposita segnalazione all'Amministrazione Comunale la quale, dopo le verifiche da parte dei propri tecnici, precisa se intende procedere direttamente o se ne consente l'esecuzione da parte del Concessionario stesso, fissando in tal caso il limite massimo di spesa che ritiene ammissibile e rimborsabile.

Art. 27 – Responsabilità

Il Concessionario è responsabile civilmente e penalmente per qualsiasi danno agli impianti, agli accessori, alle pertinenze, a persone, a cose, anche di terzi, che possa derivare durante la vigenza delle concessioni di cui al Capo III e IV del presente Regolamento.

Il Comune di Nuraminis o, nel caso di concessione in gestione, il Concessionario deve stipulare un'idonea polizza assicurativa con primaria Compagnia e/o Istituto di assicurazione per la responsabilità civile e per la sicurezza degli impianti sportivi che tuteli il pubblico, gli atleti e, comunque, le persone che accedono ai suddetti impianti.

CAPO VI

Sospensione e revoca delle concessioni - Risoluzione del rapporto di concessione

Art. 28 – Sospensione delle concessioni

L'Amministrazione Comunale può disporre la sospensione temporanea delle concessioni d'uso e di gestione

degli impianti sportivi qualora ciò si renda necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive o per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi, dandone tempestiva comunicazione ai concessionari.

La sospensione è prevista inoltre quando si verificano condizioni tali da rendere gli impianti inagibili a insindacabile giudizio degli Uffici comunali competenti.

Per le sospensioni di cui ai precedenti commi, nulla è dovuto dal Comune di Nuraminis al Concessionario, se non la restituzione delle tariffe anticipatamente versate per l'utilizzo dell'impianto.

Art. 29 – Revoca delle concessioni

A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione o nella convenzione e/o di danni intenzionali o derivati da grave negligenza nell'uso degli impianti sportivi concessi, il Comune di Nuraminis revoca la concessione, fermo restando l'obbligo del Concessionario al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere alcun indennizzo, neppure a titolo di rimborso spese.

Il Comune revoca, previa diffida, le concessioni d'uso o in gestione, ovvero non le rilascia, ai concessionari o ai richiedenti che risultino:

- a) morosi nel pagamento delle tariffe d'uso
- b) morosi nel pagamento del canone di gestione;
- c) trasgressori delle norme del presente Regolamento;
- d) trasgressori di eventuali disposizioni integrative che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno emanare.

Il Comune si riserva la facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione per motivi di pubblico interesse senza che nulla il Concessionario possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

L'Amministrazione Comunale non è obbligata ad alcun rimborso anche parziale dei canoni versati o delle spese sostenute; è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione ad eventuali risarcimenti derivanti da un uso improprio degli impianti.

Con la revoca della concessione il Comune è immesso nel possesso degli impianti senza formalità alcuna.

CAPO VII

Disposizioni finali

Art. 30 – Norme transitorie

Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle concessioni in uso e in gestione degli impianti sportivi comunali, ivi comprese le concessioni in atto che saranno adeguate alle suddette disposizioni.

Art. 31 – Entrata in vigore e abrogazione di norme

Il presente regolamento entra in vigore trascorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione sia divenuta esecutiva.

Da tale data tutte le disposizioni precedenti, incompatibili con quelle contenute nel presente regolamento, si intendono abrogate.
